

COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

72.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 MARZO 1986

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PAOLO ENRICO MORO

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		BIANCHI DI LAVAGNA VINCENZO, Relatore	3
Controllo delle partecipazioni bancarie in attuazione della direttiva CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983 in tema di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (3069-ter);		FRACANZANI CARLO, Sottosegretario di Stato per il tesoro	4, 5, 6, 7
MINERVINI ed altri: Controllo sulle partecipazioni bancarie (897)	3	Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
MORO PAOLO ENRICO, Presidente	3, 5, 6, 7	COLUCCI ed altri; Senatori VIOLA e MANCINO; CANETTI ed altri: Trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive dilettantistiche (Approvata dalla VI Commissione della Camera e modificata, in un testo unificato, dalla VI Com-	

IX LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1986

	PAG.		PAG.
<i>missione permanente del Senato</i> (1553-ter-B)	7	enti, ai sindaci e agli amministra- tori delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1 ^a ca- tegoria (Approvato dalla VI Commis- sione permanente del Senato) (3168)	11
MORO PAOLO ENRICO, <i>Presidente</i>	7, 8, 10, 11	MORO PAOLO ENRICO, <i>Presidente</i>	11, 12, 13
ALPINI RENATO	8	ALPINI RENATO	12
AULETA FRANCESCO	7	BELLOCCHIO ANTONIO	13
LO BELLO CONCETTO	8	FRACANZANI CARLO, <i>Sottosegretario di Sta- to per il tesoro</i>	11, 12, 13
ROSINI GIACOMO, <i>Relatore</i>	7, 10	NUCCI MAURO ANNA MARIA, <i>Relatore</i>	12
SUSI DOMENICO, <i>Sottosegretario di Sta- to per le finanze</i>	10	SARTI ARMANDO	11, 12
VISCO VINCENZO	8		
Disegno di legge (Seguito della discus- sione e approvazione):		Votazione segreta:	
Norme sulla corresponsione dell'indennità di carica ai presidenti, ai vicepresi-		MORO PAOLO ENRICO, <i>Presidente</i>	13

La seduta comincia alle 10.

VARESE ANTONI, *Segretario*, legge, il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Controllo delle partecipazioni in attuazione della direttiva CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983 in tema di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3069-ter); e della proposta di legge Minervini ed altri: Controllo sulle partecipazioni bancarie (897).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Controllo delle partecipazioni bancarie in attuazione della direttiva CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983 in tema di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi », risultante dallo stralcio degli articoli 1, 2, 3 e 4 del disegno di legge n. 3069 già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato, e della proposta di legge Minervini ed altri: « Controllo sulle partecipazioni bancarie ».

Prego l'onorevole Bianchi di Lavagna di fare il punto sullo stato della discussione.

VINCENZO BIANCHI DI LAVAGNA, *Relatore*. Non credo di aver nulla da aggiungere a quanto ho detto nella relazione introduttiva circa i primi quattro articoli dell'originario disegno di legge n. 3069.

Il Comitato ristretto ha raggiunto un accordo sulle modifiche da apportare al disegno di legge n. 3069-ter, predisponendo alcuni emendamenti, che invito la Commissione ad approvare.

A nome del Comitato ristretto propongo altresì che sia adottato come testo base per la discussione il disegno di legge n. 3069-ter.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 3069-ter.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

(Obblighi di comunicazione).

1. Fermo quanto disposto dagli articoli 32, 33 e 35 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, la Banca d'Italia richiede la trasmissione di situazioni e dati consolidati alle aziende di credito ed agli istituti di credito a medio e lungo termine sottoposti alla propria vigilanza che posseggono, anche attraverso società controllate o fiduciarie ovvero comunque attraverso soggetti interposti, partecipazioni in società o enti esercenti attività creditizia e finanziaria aventi sedi in Italia o all'estero. Le modalità e i termini per la trasmissione delle situazioni e dei dati consolidati, sono determinati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che stabilisce altresì la misura della partecipazione rilevante ai fini di cui sopra, la quale non potrà essere inferiore al 25 per cento, salvo che non ricorrano situazioni di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

2. Le società e gli enti con sede in Italia che esercitano attività creditizia e finanziaria ed il cui capitale sia posseduto direttamente, ovvero attraverso società controllate o fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti, nella misura stabilita ai sensi del comma 1, da aziende ed istituti di credito sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, devono fornire alle aziende ed agli istituti suddetti le informazioni necessarie per consentire il consolidamento nei modi e nei termini stabiliti dalle autorità competenti ad esercitare la vigilanza su base consolidata.

3. Le società e gli enti con sede in Italia che esercitano attività creditizia e finanziaria ed il cui capitale sia posseduto direttamente, ovvero attraverso società controllate o fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti, nella misura stabilita ai sensi del comma 1, da aziende ed istituti di credito aventi sede in altro Stato della Comunità economica europea, debbono fornire alle aziende e agli istituti suddetti le informazioni di cui al comma 2.

4. Fermi i poteri di cui dispone ai sensi degli articoli 31 e 42 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi dell'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, nei confronti delle aziende di credito e degli istituti di credito a medio e lungo termine, la Banca d'Italia può richiedere alle società ed agli enti di cui ai commi 2 e 3, ancorché non soggetti alla propria vigilanza, la trasmissione anche periodica di dati e notizie nonché la certificazione dello stato patrimoniale e del conto dei profitti e delle perdite.

5. Al fine di verificare l'esattezza dei dati e delle notizie richiesti nonché delle informazioni fornite per il consolidamento, la Banca d'Italia può eseguire ispezioni presso le società e gli enti di cui ai commi 2 e 3 non sottoposti alla propria vigilanza.

6. La Banca d'Italia può altresì consentire che la verifica delle informazioni fornite dalle società e dagli enti di cui al comma 3 sia effettuata dalle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea che ne facciano richiesta ovvero da un revisore o da un esperto indicati dalle predette autorità.

Il relatore, a nome del Comitato ristretto, ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: « in società o enti esercenti attività creditizia e finanziaria aventi sedi in Italia o all'estero » con le parole: « in società o enti, aventi sedi in Italia o all'estero, esercenti attività creditizia, ovvero, in via esclusiva o principale, attività finanziaria consistente nella concessione di finanziamenti, sotto ogni forma, nell'assunzione di partecipazioni, nella compravendita, possesso, gestione o collocamento di valori mobiliari ».

1. 1..

All'articolo 1, nel comma 2, dopo le parole: « creditizia e finanziaria » aggiungere le parole: « di cui al comma 1 ».

1. 2.

All'articolo 1, comma 3, dopo le parole: « creditizia e finanziaria » aggiungere le parole: « di cui al comma 1 ».

1. 3.

All'articolo 1, comma 5, dopo le parole: « Al fine » aggiungere: « esclusivo » e aggiungere, in fine, le parole: « ovvero richiedere che tale verifica sia effettuata dalle competenti autorità di controllo o di vigilanza ».

1. 4.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 1. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1. 2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1. 3.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1. 4.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, con le modifiche testé apportate.

(È approvato):

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(Collaborazione con le autorità di vigilanza dei Paesi comunitari).

1. Ai fini dell'esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può scambiare informazioni con le autorità competenti degli altri Paesi comunitari. Inoltre, se previsto da accordi internazionali basati sulla reciprocità, la Banca d'Italia può procedere allo scambio di informazioni con le autorità di controllo dei Paesi extracomunitari, nonché stabilire che le disposizioni dei commi 3 e 6 dell'articolo 1 si applichino anche alle società e agli enti il cui capitale sia detenuto, direttamente ovvero attraverso società controllate o fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti, da aziende e istituti di credito aventi sede in un Paese extracomunitario.

2. I dati e le notizie ottenuti, anche a seguito di scambio di informazioni con autorità di controllo di Paesi esteri, sono utilizzati ai soli fini della vigilanza su base consolidata e sono tutelati dal segreto d'ufficio.

Il relatore, a nome del Comitato ristretto, ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: « Ai fini dell'esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può scambiare informazioni con le autorità competenti degli altri paesi comunitari » con le seguenti: « La Banca d'Italia può scambiare, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, informazioni con le autorità competenti degli altri paesi comunitari anche ai fini dell'esercizio della vigilanza su base consolidata » (2. 1).

All'articolo 2, comma 2, dopo la parola: « ottenuti » aggiungere le parole: « ai sensi della presente legge » (2. 2).

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Sono favorevole agli emendamenti presentati dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 2. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2. 2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(Inottemperanza agli obblighi di comunicazione).

1. Gli amministratori, i sindaci e i direttori generali delle aziende e degli istituti di credito sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, nonché delle società e degli enti di cui all'articolo 1, aventi sede in Italia, che non ottemperano agli obblighi derivanti dalle disposizioni del medesimo articolo, sono puniti a norma dell'articolo 87, primo comma, lettera a),

del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni.

2. La sanzione pecuniaria prevista dal citato articolo 87, primo comma, lettera a), è elevata nel minimo a lire un milione e, nel massimo, a lire dieci milioni. Si osservano, in quanto applicabili, le procedure stabilite dall'articolo 90 del suddetto regio decreto-legge n. 375.

3. La Banca d'Italia, allorché accerta ripetute inosservanze ai menzionati obblighi, può disporre l'alienazione delle partecipazioni che le aziende e gli istituti di credito sottoposti alla propria vigilanza detengono nelle società ed enti di cui all'articolo 1 aventi sede in Italia o all'estero, ovvero nelle società ed enti per il cui tramite vi partecipino indirettamente.

Il relatore, a nome del Comitato ristretto, ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 3, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: « Si osservano, in quanto applicabili, le procedure stabilite dall'articolo 90 del suddetto regio decreto-legge n. 375 » (3. 1).

All'articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente comma:

« 2. La sanzione pecuniaria prevista dal citato articolo 87, primo comma, lettera a), è elevata nel minimo a lire centomila e, nel massimo, a lire dieci milioni » (3. 2).

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono favorevole ad entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 3. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 3. 2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'ultimo articolo:

ART. 4.

(Falsità nelle comunicazioni).

Gli amministratori, i direttori, i dirigenti, i commissari straordinari, i liquidatori, i sindaci, i membri dei comitati di sorveglianza delle aziende e degli istituti di credito nonché delle società e degli enti di cui all'articolo 1, aventi sede in Italia, i quali, nelle comunicazioni dirette alla Banca d'Italia, espongono fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle aziende, istituti, società ed enti medesimi, o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni stesse al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni.

Il relatore, a nome del Comitato ristretto, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

(Falsità nelle comunicazioni).

1. Gli amministratori, i direttori generali, i commissari straordinari, i commissari liquidatori, i liquidatori, i sindaci, i membri dei comitati di sorveglianza delle aziende e degli istituti di credito, i quali, nelle comunicazioni dirette alla Banca d'Italia, espongono fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle aziende e degli istituti medesimi, o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni stesse al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a venti milioni.

2. Gli amministratori, i direttori generali, i commissari straordinari, i commissari liquidatori, i liquidatori, i sindaci, i membri dei comitati di sorveglianza delle società e degli enti esercenti attività fi-

nanziaria di cui all'articolo 1, aventi sede in Italia, i quali, nelle comunicazioni previste dal medesimo articolo 1, espongono fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle società ed enti medesimi, o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni stesse al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia, sono puniti con le pene di cui al comma 1 (4. 1).

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono favorevole alla nuova formulazione dell'articolo 4 elaborata dal Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 4. 1, interamente sostitutivo dell'articolo 4.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge Colucci ed altri; Senatori Viola e Mancino; Canetti ed altri: Trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive dilettantistiche (Approvata dalla VI Commissione permanente della Camera dei deputati e modificata, in un testo unificato, dalla VI Commissione permanente del Senato) (1553-ter-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Colucci, Lo Bello, Rosini, Cuojati, Seppia, Caccia, Aniasi, De Carli, Sacconi, Tesini, Salerno, Marzo, Piro ed Alberini: « Trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive dilettantistiche », derivante dallo stralcio dell'articolo 1 della proposta di legge n. 1553, già approvata dalla VI Commissione permanente della Camera, nella seduta del 2 agosto 1985 e modificata dalla VI Commissione permanente del Senato, nella seduta del 6 febbraio 1986, che ha proceduto alla redazione di

un testo unificato con le proposte di legge d'iniziativa dei senatori Viola e Mancino e dei senatori Canetti, Pollastrelli, Morandi e Bonazzi.

L'onorevole Rosini ha facoltà di riferire sulle modifiche adottate dal Senato.

GIACOMO ROSINI, *Relatore*. Il Senato della Repubblica ha apportato alcune modifiche alla proposta di legge al nostro esame, che debbono essere condivise perché il provvedimento è rimasto nella sostanza identico a quello da noi precedentemente approvato. Si tratta, infatti, di modifiche di specificazione richieste dalla amministrazione.

Il relatore si dichiara pertanto favorevole all'approvazione della proposta di legge in discussione che è auspicabile divenga quanto prima legge dello Stato.

Voglio però lamentare la soppressione del quarto comma dell'articolo 1. Non si tratta, naturalmente, di una questione particolarmente interessante. Se così fosse, avrei insistito perché il comma soppresso venisse ripristinato.

Domenica sera ascoltando il *Telegiornale*, ho fatto una considerazione un po' ironica in ordine alla grande maratona popolare di Venezia, al termine della quale viene assegnato uno speciale premio al *club* che, più numeroso degli altri, ha partecipato alla gara. La considerazione ironica è la seguente: dopo le elezioni si era parlato della possibilità che Visentini divenisse sindaco di Venezia. Se si fosse verificata tale ipotesi, Visentini avrebbe consegnato domenica un premio sul quale non è stata operata la ritenuta d'acconto.

Il comma soppresso intendeva regolamentare proprio questi casi. Ciò detto, ribadisco il parere favorevole del relatore sul provvedimento trasmessoci dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

FRANCESCO AULETA. Mi dichiaro favorevole all'approvazione della proposta di legge con le modifiche, che ritengo migliorative del testo, apportate dal Senato. Es-

se rendono più armonico il provvedimento che, tra l'altro, è da tempo atteso. Auspico, pertanto, una sua celere approvazione.

RENATO ALPINI. Il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale è favorevole al testo approvato, in prima lettura, proprio da questa Commissione e modificato dal Senato. Si tratta di un provvedimento che non ci soddisfa pienamente, dal momento che può essere considerato solo un avvio per la possibilità di maggiori esenzioni dall'imposta che stiamo discutendo e che colpiva anche le attività sportive dilettantistiche. Esso, d'altra parte, non soddisfa neppure la massa degli sportivi che esercitano le varie attività dilettantistiche.

Mi dichiaro anche d'accordo con le osservazioni del relatore in relazione alle attese degli interessati.

CONCETTO LO BELLO. Esprimo soddisfazione, sia pur moderata, anche a nome del gruppo della democrazia cristiana e non soltanto come presentatore e firmatario del provvedimento, poiché considero queste norme come il primo passo importante verso il riconoscimento di talune attività che hanno notevole contenuto sociale e che quindi devono trovare « cittadinanza » all'interno della nostra normativa fiscale.

Non a caso ho parlato di primo passo: continuerò, infatti, a battermi affinché il Parlamento ed il Governo vadano avanti nel riconoscimento del ruolo svolto dalle attività sportive. È in questi termini che esprimo, anche a nome del gruppo della democrazia cristiana, parere favorevole all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare all'onorevole Lo Bello che la Commissione ha ampiamente discusso il problema da lui sollevato ed ha assunto l'impegno ad affrontarlo, in modo approfondito, non appena i lavori parlamentari lo consentiranno. Si tratta infatti di un problema che oggi non trova soluzione con l'approvazione di questo provvedimento, poiché la

questione investe tutto il mondo di coloro che prestano attività volontaria anche in settori diversi da quello sportivo.

VINCENZO VISCO. Nel corso della prima lettura, il Comitato ristretto ha discusso approfonditamente di questa proposta di legge. In quella occasione, eravamo arrivati ad una formulazione dell'articolo 1 che poteva ritenersi soddisfacente, anche dal punto di vista della necessità di armonizzare con coerenza il trattamento di alcune fattispecie analoghe. Il Senato ha sostanzialmente modificato detto articolo 1, facendo sì che il beneficio fiscale divenga un fatto eccezionale e, dunque, un privilegio. Non c'è dubbio, a questo punto, che la norma si presterà in futuro ad elusioni.

È per queste ragioni che non voterò a favore del provvedimento così come trasmessoci dal Senato. Tuttavia, non ritenendo di dovermi opporre formalmente all'approvazione della proposta di legge e considerando che su di essa si registra il consenso di tutti i gruppi, mi asterrò.

Colgo l'occasione per ribadire, ancora una volta, che i problemi di carattere fiscale vanno affrontati in maniera razionale e non episodica, sotto la spinta di pressioni particolari. Lo ricordo perché, tra breve, torneremo ad occuparci del settore sportivo; in quell'occasione sarà bene tenere conto di quanto ho poc'anzi rilevato.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla VI Commissione del Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

1. Le indennità di trasferta, le relative spese di viaggio documentate o le indennità chilometriche e i rimborsi forfettari di spese corrisposti ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica in manifestazioni sportive organizzate o

svolte sotto il controllo del Comitato olimpico nazionale italiano, delle Federazioni sportive nazionali, dei rispettivi organismi internazionali, nonché degli enti ed associazioni di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530, concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente per la parte che eccede i limiti previsti dal terzo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Le stesse disposizioni si applicano ai soggetti che effettuano prestazioni a titolo gratuito preposti, secondo il vigente ordinamento sportivo, a realizzare lo svolgimento delle manifestazioni sportive e ad assicurarne la regolarità.

2. Alle indennità ed ai rimborsi che non concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente, a norma del comma precedente, nonché ai compensi di cui all'articolo 25, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applicano le disposizioni dell'articolo 7, quarto comma, e dell'articolo 21, secondo comma, dello stesso decreto, sempreché le somme corrisposte, al netto delle spese di viaggio documentate o delle indennità chilometriche, non superino i limiti previsti dall'articolo 48, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Tuttavia i soggetti erogatori sono tenuti ad annotare mensilmente in apposito registro le generalità e l'indirizzo di ciascun percipiente nonché l'entità e la causale delle somme erogate.

3. I premi che non superino l'importo di lire 100.000, corrisposti, anche in natura, ai partecipanti a qualsiasi titolo a manifestazioni sportive dilettantistiche in relazione alla classificazione ottenuta dai singoli atleti o dalle rispettive squadre, non concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente; se di importo superiore sono soggetti per l'intero ammontare alla ritenuta di cui all'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

4. Sono parimenti esclusi i premi il cui ammontare risulti formato esclusivamente dai versamenti degli atleti partecipanti alla manifestazione sportiva.

5. Non si fa luogo a recuperi né a rimborsi di imposte nei confronti dei soggetti che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge hanno, rispettivamente corrisposto o percepito le indennità ed i rimborsi di cui al primo comma.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

1. Le indennità di trasferta, al netto delle relative spese di vitto, alloggio e di viaggio documentate o delle indennità chilometriche, e i rimborsi forfettari di spese, corrisposti ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica in manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Comitato olimpico nazionale italiano, delle federazioni sportive nazionali, dei rispettivi organismi internazionali, nonché degli enti ed associazioni di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530, concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente per la parte che eccede i limiti previsti dal primo periodo del terzo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Le stesse disposizioni si applicano ai soggetti che effettuano prestazioni a titolo gratuito preposti, secondo il vigente ordinamento sportivo, a realizzare lo svolgimento delle manifestazioni sportive e ad assicurarne la regolarità.

2. Alle indennità ed ai rimborsi che non concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente, a norma del comma precedente, nonché ai compensi di cui all'articolo 25, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applicano le disposizioni dell'articolo 7, quarto comma, e dell'articolo 21, secondo com-

ma, dello stesso decreto, sempreché le somme corrisposte, al netto delle spese di vitto, alloggio e di viaggio documentate o delle indennità chilometriche, non superino i limiti previsti dal primo periodo del terzo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Tuttavia i soggetti erogatori sono tenuti ad annotare mensilmente, in apposito registro le generalità e l'indirizzo di ciascun percipiente nonché l'entità e la causale delle somme erogate.

3. Salvi i casi in cui sia applicabile l'articolo 47, comma primo, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, i premi che non superino l'importo di lire 100.000, corrisposti, anche in natura, ai partecipanti a qualsiasi titolo a manifestazioni sportive dilettantistiche in relazione alla classificazione ottenuta dai singoli atleti o dalle rispettive squadre, non concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente; se di importo superiore resta ferma l'applicazione sull'intero ammontare della ritenuta di cui all'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano dal 1° gennaio 1986. Non si fa luogo a recuperi né a rimborsi di imposte nei confronti dei soggetti di cui al primo comma che anteriormente a tale data hanno rispettivamente corrisposto o percepito le indennità ed i rimborsi di cui alla presente legge.

GIACOMO ROSINI, *Relatore*. Sono favorevole alle modifiche apportate dal Senato all'articolo 1.

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole all'approvazione dell'articolo 1 così come modificato dal Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della VI Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

1. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, valutato in lire 2 miliardi in ragione d'anno, si provvede per gli esercizi finanziari 1985, 1986, 1987 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, sul capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1985, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: « Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.200 milioni in ragione d'anno si provvede per gli esercizi finanziari 1986, 1987 e 1988 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, sul capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: « Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

GIACOMO ROSINI, *Relatore*. Invito la Commissione ad approvare l'articolo 2 così come modificato da Senato.

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della VI Commissione del Senato.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sulla corresponsione dell'indennità di carica ai presidenti, ai vicepresidenti, ai sindaci e agli amministratori delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3168).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sulla corresponsione dell'indennità di carica ai presidenti, ai vicepresidenti, ai sindaci ed agli amministratori delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria », già approvato dalla VI Commissione del Senato nella seduta del 25 settembre 1985.

Ricordo che nella seduta del 26 febbraio 1986 si era conclusa la discussione sulle linee generali e che l'esame del provvedimento era stato rinviato a seguito della richiesta avanzata dal Governo di poter valutare l'osservazione contenuta nel parere della I Commissione, nonché il contenuto dell'ordine del giorno presentato dai deputati del gruppo comunista.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Ai presidenti ed ai vicepresidenti delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1^a categoria spetta una indennità di carica determinata dal Ministro del tesoro ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Il Ministro del tesoro determina altresì, con proprio decreto, le modalità per la corresponsione dell'indennità di carica spettante agli amministratori ed ai sin-

daci degli enti di cui al precedente comma.

È vietato agli amministratori ed ai sindaci delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1^a categoria di partecipare agli utili.

Sono abrogati il primo, il terzo ed il quarto comma dell'articolo 21 del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: « tenuto conto della dimensione di tali enti, nonché di parametri di operatività aziendale stabiliti in via generale » (1. 1).

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'emendamento recepisce il parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali, nonché l'ordine del giorno preannunciato dagli onorevoli Ciofi degli Atti e Bellocchio. La modifica proposta all'articolo unico tende ad inserire delle indicazioni di massima nell'ambito delle quali il ministro del tesoro potrà decidere la misura delle indennità.

ARMANDO SARTI. L'emendamento del Governo recepisce in parte (ma non assorbe) il contenuto dell'ordine del giorno dei colleghi Ciofi degli Atti e Bellocchio. Pertanto, anche se la formulazione proposta dal Governo è di necessità indeterminata, la nostra valutazione non può che essere positiva. Ritengo infatti che i parametri di operatività debbano essere stabiliti da un organo che ne abbia la capacità, cioè dalla Banca d'Italia, in modo da determinare un ambito operativo entro il quale si possano collocare le indennità.

Colgo l'occasione per ricordare, mentre stiamo decidendo in merito alle indennità per gli amministratori delle Casse di risparmio, che è stata compiuta una battaglia di segno contrario per quanto riguarda gli amministratori degli enti locali. Si tratta di persone che non hanno altri proventi e che assolvono i loro compiti di istituto lavorando otto ore al giorno, sen-

za strutture di supporto e con retribuzioni quasi ridicole.

PRESIDENTE. Il Parlamento ha recentemente affrontato la questione.

ARMANDO SARTI. In modo ben limitato, giungendo ad una formula di compromesso. Sindaci di piccole, grandi e medie città sono stati classificati in maniera non adeguata. Siamo, in sostanza, in presenza di una situazione sperequata, perché la funzione di sindaco, è assai rilevante.

Come sempre aderisco alle proposte che condivido, quando si pongono problemi di interesse generale. Mi dichiaro, pertanto, favorevole al disegno di legge in discussione, ma non posso non rilevare che oggi discutiamo provvedimenti inerenti alla materia bancaria mentre non è iscritta all'ordine del giorno la proposta Minervini n. 2917 relativa alle nomine bancarie.

RENATO ALPINI. Chiedo al sottosegretario onorevole Fracanzani una cortese precisazione in merito al terzo comma dell'articolo unico. Per ciò che riguarda la nomina del collegio dei revisori dei conti e dei sindaci sarebbe forse opportuno inserire una norma che preveda la possibilità di scelta tra gli iscritti agli ordini professionali e, per i presidenti, all'albo dei revisori ufficiali dei conti.

Insisto su questa questione, anche perché è necessario che i sindaci abbiano qualifiche previste per ogni altro tipo di società, sia a responsabilità limitata sia per azioni, che fanno obbligo, per la scelta dei sindaci, dell'iscrizione agli albi professionali e, per i presidenti, addirittura a quello dei revisori ufficiali dei conti.

Si vieta agli amministratori ed ai sindaci delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria di partecipare agli utili. Ricordo che le Casse di risparmio non hanno utili. Si tratterebbe, in caso contrario, di un'attività a fini speculativi.

Il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale si dichiara favorevole, in linea di massima, al provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. La questione relativa alle nomine non è materia presa in considerazione dal presente provvedimento. Il problema specifico delle nomine sarà ampiamente trattato e discusso in altra sede.

ANNA MARIA NUCCI MAURO, Relatore. Ricordo che la discussione sulle linee generali è già stata svolta. Avevamo chiesto una pausa di riflessione proprio in conseguenza del parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali e di un ordine del giorno presentato dal gruppo comunista. Il Governo ha utilizzato bene la pausa di riflessione ed ha presentato un emendamento all'articolo 1 che recepisce la richiesta di tener conto delle dimensioni degli enti.

Mi dichiaro perciò favorevole all'emendamento presentato dal Governo.

CARLO FRACANZANI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Per quanto riguarda le tematiche relative al problema delle nomine, ribadisco quanto già detto dal presidente, che cioè non possiamo entrare nel merito di questa questione, perché il provvedimento che stiamo esaminando ha contenuto preciso e delimitato relativo all'indennità.

Questa mia affermazione non assume in nessuna maniera significato dilatorio, dal momento che esiste una sede in cui si può, in breve tempo, approfondire la tematica. Ricordo l'iniziativa dell'onorevole Ciofi degli Atti ed altri, n. 1873, sul problema generale del nuovo assetto delle Casse di risparmio. La materia richiamata dall'onorevole Alpini può rientrare in maniera omogenea in quel provvedimento.

Colgo l'occasione per dire anche che il Governo presenterà un proprio testo che si presenta come legge cornice, secondo le indicazioni emerse dalle autorevoli audizioni effettuate dal Comitato ristretto proprio a seguito dell'iniziativa del collega Ciofi degli Atti.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento, l'emendamento che il Governo ha presentato, oltre a rappresentare il recepimento dell'osservazione contenuta nel

parere della Commissione affari costituzionali, intende farsi carico anche dell'ordine del giorno dei colleghi Ciofi degli Atti e Bellocchio.

È evidente che nel momento in cui il Governo propone alcune autolimitazioni al ministro del tesoro, cioè binari legislativi entro i quali lo stesso ministro deve prendere le sue decisioni in relazione all'indennità, non si è potuto addivenire a specificazioni eccessive perché si rischierebbe — tenuto conto che stiamo definendo norme legislative — che a seguito di atti amministrativi che hanno una vita abbastanza celere, norme legislative di carattere parlamentare potrebbero divenire obsolete a seguito di fatti quali ad esempio la definizione di parametri specifici intervenuti in sede amministrativa.

L'emendamento governativo è il risultato di uno sforzo di equilibrio tra due diverse esigenze, quella di creare principi e binari per il ministro del tesoro, e quella di non scadere in specificazioni eccessivamente articolate che possano far sì che nell'arco di qualche mese questa normativa possa ritenersi superata.

All'onorevole Sarti, che ha richiamato il problema della cosiddetta *prorogatio*, aggiungo che il Governo non ha partecipato alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza e che, anzi, con sorpresa il Governo stesso ha constatato che questa tematica non era stata posta all'ordine del giorno della seduta odierna. Le affermazioni del Governo non possono che essere ritenute sincere, in considerazione del fatto che esso ha avanzato la proposta di trasferimento del provvedimento 2917 in sede legislativa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo 1. 1.

(È approvato).

Gli onorevoli Ciofi degli Atti e Bellocchio hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Camera,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 3168 relativo alle norme sulla

corresponsione delle indennità di carica ai presidenti e ai vicepresidenti, ai sindaci ed agli amministratori delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria

impegna il Governo

a stabilire criteri che, pur tenendo conto delle diverse dimensioni e articolazioni delle Casse di risparmio nel territorio, non determinino livelli di emolumenti che superino o eguaglino quelli relativi ad amministratori di enti di diritto pubblico.

(0/3168/1/6).

ANTONIO BELLOCCHIO. Quest'ordine del giorno tende ad evitare che il provvedimento in esame porti ad ulteriori richieste di aumento da parte dei dipendenti delle Casse di risparmio.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

ANTONIO BELLOCCHIO. Non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà direttamente votato a scrutinio segreto.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Controllo delle partecipazioni bancarie in attuazione della direttiva CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983 in tema di vigilanza su base consolidata dagli enti creditizi » (Approvato dalla

VI Commissione permanente del Senato)
(3069-ter):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Risulta pertanto assorbita la proposta di legge n. 897.

Proposta di legge Colucci ed altri; senatori Viola e Mancino; Canetti ed altri: «Trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive dilettantistiche (Approvata dalla VI Commissione della Camera dei deputati, e modificata, in un testo unificato, dalla VI Commissione permanente del Senato) (1553-ter-B):

Presenti	24
Votanti	22
Astenuti	2
Maggioranza	12
Voti favorevoli	20
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Norme sulla corresponsione dell'indennità di carica ai presi-

denti, ai vicepresidenti, ai sindaci e agli amministratori delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1^a categoria (3168):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Antoni, Alpini, Auleta, Azzaro, Bellocchio, Bianchi di Lavagna, Brina, Bruzzani, Colucci, Da Mommio, Dardini, Formica, Minervini, Moro, Nucci Mauro, Parigi, Patria, Piro, Ravasio, Rosini, Rubinacci, Sarti Armando, Triva e Visco.

Si sono astenuti sulla proposta di legge n. 1553-ter-B:

Minervini e Visco.

La seduta termina alle 11,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
